



# FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-36858264 -Fax- 36858211-8149-0623326645

[www.fihp.org](http://www.fihp.org) / e-mail – [gs@fihp.org](mailto:gs@fihp.org)

COMUNICATO UFFICIALE N. 9

Roma, 27 ottobre 2010

## IL GIUDICE UNICO NAZIONALE

- VISTI** lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIHP;
- VISTI** gli atti del procedimento instaurato a carico del Sig. Luca Molli per le presunte violazioni degli articoli del Regolamento di Giustizia e disciplina della FIHP (artt. 1 e 6) che regolano i doveri e gli obblighi dei tesserati in ordine ai principi di lealtà e correttezza nei confronti di altri tesserati o di organi e/o dirigenti federali della FIHP medesima;
- APPURATO** che le segnalazioni in merito sono state rapportate tramite:  
1) denuncia del Consigliere Federale Claudio Bicicchi del 29/04/2010 al Procuratore Federale a mezzo e-mail;  
2) denuncia del designatore C.T.A. Sig. Fiorenzo Tonali del 14/05/2010 inviata al medesimo Procuratore Federale;  
3) denuncia del Coordinatore FIHP del Settore Hockey Sig. Cesare Ariatti del giorno 1/06/2010 trasmessa al sottoscritto G.U.N. e girata, per competenza, allo stesso Procuratore Federale;
- RILEVATO** che il predetto Procuratore Federale al termine della fase istruttoria, provvedeva – in data 2/08/2010 – a deferire il Sig. Luca Molli per essere sottoposto al giudizio del sottoscritto unicamente per il fatto di aver diffuso ad una pluralità di destinatari le notizie relative al procedimento in corso, avendo così violato l'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- ATTESO** viceversa, che per le altre contestazioni relative alle espressioni utilizzate dal Sig. Molli, il Procuratore Federale rinviava alla valutazione di merito della Giunta esecutiva del C.T.A. ai fini dell'eventuale deferimento al sottoscritto G.U.N., ex art. 28 del Regolamento C.T.A.;
- CONSIDERATO** che però il Presidente del C.T.A., con nota del 14/09/2010, si limitava a trasmettere allo scrivente gli atti relativi al fatto de quo unitamente alla copia del verbale della riunione della Giunta esecutiva del C.T.A. del 10/09/2010 da cui emerge che la Giunta medesima ritiene di non aver << delega ad effettuare determinazioni di confronto ed accertamento trattandosi di questioni disciplinari non tecniche >>;

./..

segue CU. n. 9

- PRESO ATTO** che a seguito delle perplessità espresse per le vie brevi al Presidente del C.T.A., questi inviava in FIHP una e-mail di precisazione in data 17/10/2010 dalla quale comunque emerge che è volontà della Giunta C.T.A. di definire – anche se in via irrituale – il Sig. Luca Molli al giudizio del sottoscritto G.U.N.
- RITENUTO** che – a prescindere da altre considerazioni sulle questioni di competenza – è interesse superiore definire la questione di cui trattasi in considerazione del tempo trascorso dall’insorgere della stessa e reputando di doversi attenere, per le considerazioni su espresse, anche a principi forse più attinenti ad un giudizio di equità;
- VALUTATO** nel merito, che le espressioni usate a più riprese dal Sig. Luca Molli – in particolare nel messaggio inviato il 28/04/2010 ai suoi colleghi Ufficiali di gara – manifestano effettivamente considerazioni tendenti a mettere in cattiva luce dirigenti federali quali il Sig. Ariatti e Tonali, ed in particolare, per quanto riguarda il Sig. Tonali, laddove si dice che << parla del sottoscritto in piena notte con i colleghi di Viareggio >>, << non convocandomi >> quando invece << sarebbe giusto per avere un contraddittorio che la mia persona fosse stata presente >> mentre per quanto riguarda il Sig. Ariatti, oltre ad altre considerazioni di cattivo gusto, viene affermata una sua << ingerenza per una designazione fatta ad arte >> e << per una gara importante per la salvezza >> fra due squadre di cui una è << del proprietario del sito Hockey Pista .. dove io spesso sono stato offeso nei vari forum...>>;
- FATTO PRESENTE** che volutamente non vengono riportate altre espressioni lesive contenute in comunicazioni avvenute con strumenti informatici, in ossequio a quanto più volte evidenziato dal procuratore Federale e cioè che utilizzare il mezzo on-line appare disdicevole per l’intero organismo arbitrale ed in considerazione dell’impossibilità di attribuire valenza legale a tali esternazioni che, comunque, appaiono ripetitive rispetto a quelle sopra evidenziate;

### **DELIBERA**

Di sospendere il Sig. Luca MOLLI da ogni carica ed incarico per 45 giorni.

F.to Il Giudice Unico Nazionale  
Hockey su Pista  
Dott. Marcello Bicini